

Certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria

Autorità giudiziaria o amministrativa, incaricata di trattare la causa

Pretura / Tribunale di appello, ecc...

1. Generalità

Cognome / Nome

Paternità

Stato civile

Data di nascita

Domicilio / Recapito

Attinenza (per persone straniere cittadinanza e tipo permesso)

Composizione della famiglia (grado – cognome – nome – data di nascita)

Altri conviventi, in caso di separazione indicare l'indirizzo dei membri non conviventi

2. Professione / attività (specificare se dipendenti o indipendenti, se senza attività lucrativa indicare le fonti di sostentamento comprese le prestazioni non computabili fiscalmente: es. assicurazione militare, prestazioni complementari, ecc.)

Della persona richiedente

Datore di lavoro

Dei familiari conviventi

3. Reddito e sostanza attuali (produrre documentazione)

Della persona richiedente (specificare ogni genere di reddito e di prestazioni e allegare, per i dipendenti, l'ultimo certificato di salario)

Dei familiari

Di altre persone conviventi

Sostanza lorda (senza deduzioni fiscali)

Reddito della sostanza

Proprietà immobiliare in Svizzera e all'estero, anche in comproprietà o proprietà comune – comunione ereditaria (indicare il valore di stima e allegare estratto Registro fondiario)

4. Oneri ricorrenti (produrre documentazione)

| | |
|---|------------------------------|
| Affitto e spese accessorie e/o interessi ipotecari | Alimenti a terzi |
| Oneri sociali (AVS, assicurazione disoccupazione, cassa pensioni, cassa malati, infortuni, prestazioni complementari) | |
| Debiti ipotecari o altri | Oneri fiscali e assicurativi |
| Altri oneri | |

5. Ulteriori informazioni

| | |
|---|--|
| Possiede risparmi, dove e per quali importi? | |
| Possiede o usa veicoli a motore, quali e di chi? | |
| Negli ultimi 12 mesi ha ceduto o venduto beni a qualcuno, cosa e chi? | |
| Ha subito pignoramenti, quando, cosa le è stato pignorato? | |
| Sono stati emessi a suo carico degli attestati di carenza beni? Per quale importo totale? | È a carico della pubblica assistenza? Quanto riceve e da quando? |
| Sono in corso esecuzioni nei suoi confronti? Per quale importo complessivo? | Ha affrontato spese rilevanti nell'ultimo anno? (vacanze, ecc.)? |

Io, sottoscritto/a, dichiaro d'aver risposto in modo completo e conforme alla verità a tutte le domande. Dichiaro inoltre di svincolare terze persone dal segreto d'ufficio e fiscale, nella misura in cui ciò sia necessario all'accertamento della mia situazione economica. Prendo inoltre atto del fatto di essere tenuta/o ad avvisare immediatamente l'Autorità competente (Giudice o Amministrazione cantonale) di ogni miglioramento della mia situazione economica sopraggiunto dopo la concessione dell'assistenza giudiziaria

| | |
|--------------|--|
| Luogo e data | Firma della persona richiedente o del suo rappresentante |
|--------------|--|

NB: Saranno considerati unicamente i dati debitamente documentati. Allegare una distinta dei documenti prodotti.

Riservato all'autorità comunale

Le informazioni fornite dall'istante (per quanto verificabili dall'autorità comunale) sono conformi:

SI NO

(esigere e controllare la documentazione, allegare l'ultima tassazione fiscale, se non già prodotta dall'interessato).

Osservazioni:

Luogo e data

Firma e bollo

Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 117 Diritto

Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque:

- a. sia sprovvisto dei mezzi necessari; e
- b. la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.

Art. 118 Estensione

1 Il gratuito patrocinio comprende:

- a. l'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- b. l'esenzione dalle spese processuali;
- c. la designazione di un patrocinatore d'ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell'interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo.

2 Il gratuito patrocinio può essere concesso integralmente o in parte.

3 Il gratuito patrocinio non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte.

Art. 119 Istanza e procedura

1 L'istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa.

2 L'istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. Può indicare nell'istanza il nome del patrocinatore desiderato.

3 Il giudice decide sull'istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve essere comunque sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili.

4 In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo.

5 In sede di ricorso l'istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta.

6 Tranne in caso di malafede o temerarietà, nella procedura di gratuito patrocinio non vengono prelevate spese processuali.

Art. 120 Revoca del gratuito patrocinio

Il giudice revoca il gratuito patrocinio se le condizioni per la sua concessione non sono più o non sono mai state adempiute.

Art. 121 Impugnazione

Le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo.

Art. 122 Liquidazione delle spese giudiziarie

1 Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta soccombente, le spese giudiziarie sono liquidate come segue:

- a. il patrocinatore d'ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone;
- b. le spese processuali sono a carico del Cantone;
- c. alla controparte sono restituiti gli anticipi da essa versati;
- d. la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio deve pagare le ripetibili alla controparte.

2 Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta vincente e le ripetibili non possono o non potranno presumibilmente essere riscosse presso la controparte, il patrocinatore d'ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. A pagamento avvenuto, la pretesa passa al Cantone.

Art. 123 Rifusione

1 La parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo.

2 La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del procedimento.

Attenzione

Il beneficio dell'assistenza giudiziaria va richiesto all'Autorità competente (presso la quale è pendente una causa), previa vidimazione da parte dell'autorità comunale.